

ORDINANZA N. 170 DEL 31/08/2026

OGGETTO : VIA BRODOLINI - ISTITUZIONE TEMPORANEA, DALLE ORE 07:00 DEL GIORNO 07/09/2026 ALLE ORE 18:00 DEL GIORNO 31/12/2026, DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE STRADALE (CON DIREZIONE DI MARCIA DA SENAGO CENTRO AL CONFINE CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOLLATE) PER CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE

Il Comandante della Polizia Locale

Vista la documentazione pervenuta il 27/08/2026, con la quale la società “Belingheri Cristoforo Srl” ha presentato la richiesta di emissione di un’ordinanza viabilistica al fine di istituire temporaneamente il senso unico di circolazione stradale in via Brodolini per la realizzazione di una pista ciclabile;

preso atto che nell’istanza presentata si richiede l’emissione di un’ordinanza viabilistica per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori programmati;

accertato che è onere della società “Belingheri Cristoforo Srl”, quale impresa esecutrice dei lavori, provvedere a proprie spese e cure alla predisposizione, alla collocazione ed al mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica stradale necessaria per la realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada;

considerato quindi di dover provvedere, in ragione dei lavori previsti, a disciplinare tramite un’apposita ordinanza la regolamentazione della circolazione viabilistica nella località interessata dal cantiere stradale, al fine di permettere la corretta realizzazione delle lavorazioni programmate e di garantire l’incolumità degli operatori dell’impresa esecutrice;

ritenuto quindi indispensabile dare corso al presente provvedimento al fine di tutelare la necessaria sicurezza della circolazione stradale, congiuntamente agli obiettivi di pubblico interesse e di salvaguardia degli utenti della strada;

visti:

- ☐ l’articolo 7 del Decreto Legislativo numero 285/92 (Codice della Strada);
- ☐ il Decreto del Presidente della Repubblica numero 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) e successive modifiche integrative;
- ☐ il Decreto Legislativo numero 267/00 e successive modifiche integrative;
- ☐ il Decreto Ministeriale del 10 Luglio 2002 avente titolo *“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”*;
- ☐ il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 Gennaio 2019 avente titolo *“Individuazione delle procedure di revisione, integrazione ed apposizione della*

segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

- ☐ il Decreto sindacale n°01 del 30/01/2026 con cui il sottoscritto Commissario Capo Dott. Alessandro Colucci è stato nominato Responsabile del settore Polizia Locale e Protezione Civile, quindi Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Senago;

ORDINA

1) che, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori indicati nelle premesse, **dalle ore 7:00 del giorno 07/09/2026 alle ore 18:00 del giorno 31/12/2026** vengano adottate le seguenti disposizioni viabilistiche transitorie:

- istituzione del senso unico di circolazione stradale, con direzione di marcia da Senago centro al territorio del Comune di Bollate, in via Brodolini;
- istituzione del limite massimo di velocità pari a 30 Km/h in via Brodolini nel tratto di strada interessato dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Brodolini (ambo i lati).

2) che la società “Belingheri Cristoforo Srl” esecutrice dei lavori è responsabile, unitamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ed al Direttore dei lavori, del posizionamento in maniera stabilmente sicura e del mantenimento in efficienza, sia di giorno che di notte, della segnaletica stradale prevista dalle seguenti disposizioni normative e necessaria per regolamentare la circolazione veicolare e pedonale durante l'esecuzione dei lavori programmati:

- ☐ Decreto Legislativo numero 285 del 30 Aprile 1992 (Codice della Strada) e successive modifiche integrative;
- ☐ Decreto del Presidente della Repubblica numero 495 del 16 Dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) e successive modifiche integrative;
- ☐ Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici numero 6688 del 24 Ottobre 2000 e successive modifiche integrative;
- ☐ Decreto Ministeriale del 10 Luglio 2002 avente titolo “*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*”;

- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 Gennaio 2019 avente titolo *“Individuazione delle procedure di revisione, integrazione ed apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”*;

ed in particolare del posizionamento, nelle necessarie ubicazioni, di quanto sotto specificato e previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e dalle altre normative vigenti in materia di lavori stradali:

- cartelli di “Divieto di sosta” di cui alla figura II 74 articolo 120, da integrare con i pannelli “permanente” e “rimozione forzata” di cui ai modelli II 3/a e II 6/m articolo 83, da posizionare ove necessario con un anticipo di almeno 48 ore rispetto alla validità temporale della presente ordinanza ed al cronoprogramma dei lavori previsti e da integrare con avvisi finalizzati ad informare la cittadinanza sulla motivazione e sul periodo di validità della prescrizione adottata;
- cartelli di “Limite massimo di velocità pari a 30 Km/h” di cui alla figura II 50 articolo 116;
- cartelli di “Passaggi obbligatori” di cui alle figure II 82/a e II 82/b articolo 122;
- cartelli di “Senso vietato” di cui alla figura II 47 articolo 116;
- cartelli di “Senso unico parallelo” di cui alla figura II 348 articolo 135;
- tabella di “Lavori” di cui alla figura II 382 articolo 30;
- cartelli di “Lavori” di cui alla figura II 383 articolo 31;
- cartelli di “Mezzi di lavoro in azione” di cui alla figura II 388 articolo 31;
- cartelli di “Strada deformata” di cui alla figura II 389 articolo 31;
- barriere normali di cui alla figura II 392 articolo 32;
- coni e delineatori flessibili di cui alle figure II 396 e II 397 articolo 34;
- copertura di tutti i cartelli di segnaletica stradale permanente contrastanti con quelli temporanei che saranno installati per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente ordinanza, al fine di non generare situazioni di confusione negli utenti della strada;
- mantenimento in efficienza, per la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, delle recinzioni di cantiere finalizzate ad impedire, da parte dei soggetti non autorizzati sia appiedati che a bordo di veicoli, l’invasione e l’occupazione delle aree ove verranno svolti i lavori stradali e le opere indicate nelle premesse;

- posizionamento di barriere di testata delle zone di lavoro, integrate dai cartelli di “Lavori” e munite di lampade di colore giallo per rendere visibile la presenza del cantiere.

3) Si precisa che la presente ordinanza integra dove necessario e senza sostituirle le prescrizioni che dovranno comunque essere rispettate dalla società “Belingeri Cristoforo Srl”, contenute nel POS e/o nel DUVRI, nell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico e nelle norme vigenti in materia.

4) La presente ordinanza viene emanata senza alcun pregiudizio dei diritti e degli interessi dei terzi e non afferisce al suolo e/o proprietà di terzi e/o privati.

5) Il richiedente l’autorizzazione mantiene a proprio carico ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi, sollevando l’Amministrazione comunale da qualsiasi controversia e responsabilità.

6) E’ stata verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione relativamente all’adozione del presente parere da parte del sottoscritto, ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione alla corruzione.

7) A norma dell’articolo 3 comma 4° della Legge numero 241 del 7 Agosto 1990 si informa che, avverso la presente ordinanza ed in applicazione delle Leggi numero 1034 del 6 Dicembre 1971 e numero 205 del 21 Luglio 2000, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con sede a Milano, oppure in alternativa presentando ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini di cui al D.P.R. numero 1199 del 24 Novembre 1974.

8) A norma dell’articolo 8 della Legge numero 241 del 7 Agosto 1990 si rende noto che il Responsabile del presente procedimento è il Comandante Commissario Capo Dott. Alessandro Colucci, e che l’istruttore della pratica è il Sovrintendente Giuseppe Ponzo.

9) Per gli eventuali trasgressori troveranno applicazione le sanzioni opportunamente previste in merito dal vigente Codice della Strada, Decreto Legislativo numero 285/92, ed a tal riguardo gli organi che espletano servizio di polizia stradale sono incaricati di curare l’osservanza della presente disposizione.

10) Eventuali precedenti provvedimenti, qualora contrastanti con la presente ordinanza, sono sospesi e sostituiti da quanto contenuto in codesto atto.

L'EFFETTIVA VALIDITA' DELLA PRESENTE ORDINANZA E' SUBORDINATA AL PREVENTIVO RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.

Si dispone che l'ordinanza venga:

- notificata ai soggetti interessati ed ai servizi incaricati dell'esecuzione e/o del controllo mediante l'invio a mezzo di posta elettronica, ordinaria e/o certificata;
- affissa all'Albo Pretorio on-line dell'Ente locale.
- trasmessa, per opportuna conoscenza, al Comando Stazione Carabinieri di Senago, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, alla Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) ed alle aziende del trasporto pubblico locale di linea.

Senago, 31/08/2026

Il Comandante della Polizia Locale
ALESSANDRO COLUCCI / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente